



Atto T0AZ2G

Settore T Ecologia e Ambiente

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0031 Aria

Ufficio TARI Emissioni

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Autorizzazione Elettrodotti

N. Reg. Decr. 156/2014 Data 16/04/2014

N. Protocollo 40036/2014

Oggetto: Enel Distribuzione S.p.A. - Zona di Treviso.

Autorizzazione paesaggistica e alla costruzione ed
esercizio di un tratto di linea a 20 kV in comune
di San Pietro di Feletto.

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda n. PLA TV 640 in data 22.08.2013 con la
quale Enel Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture
e Reti - Zona di Treviso ha chiesto l'autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio del seguente tratto di linea
elettrica:

1) Interramento tratto di linea a 20 kV tra le cabine Santa
Maria di Feletto e Santa Maria Smistamento in comune di San
Pietro di Feletto;

PREMESSO:

- che a seguito della pubblicazione dell'istanza all'Albo
del Comune interessato, nessuna opposizione od



osservazione è stata presentata da parte di Enti o privati;

- che non tutti i nulla-osta di cui all'articolo 120 del

T.U. 11.12.1933, n. 1775 e all'articolo 8 della L.R.

06.09.1991, n. 24 sono pervenuti nei termini di legge,

mancando infatti i seguenti nulla-osta:

a) Agenzia del Demanio, Filiale di Venezia, Sezione di

Treviso;

b) comune di San Pietro di Feletto;

- che l'articolo 3 della L.R. 24/1991 consente ugualmente

di procedere nell'iter istruttorio della domanda

indipendentemente dall'acquisizione dei nulla-osta stessi,

qualora questi siano stati richiesti nei termini e con le

modalità di legge;

- che Enel Distribuzione S.p.A., con dichiarazione in data

12.12.2013 e con nota in data 9.01.2014, si è obbligata ad

accettare le condizioni imposte nei nulla osta e consensi

rilasciati dagli Enti interessati ai sensi dell'articolo

120 del T.U. 1775/1933 e dell'articolo 8 della L.R. n.

24/1991;

CONSIDERATO:

- che la domanda è regolarmente documentata ed è corredata

del piano tecnico delle opere relative;

- che il Ministero delle Comunicazioni, Ispettorato

Territoriale Veneto di Mestre-VE, con nota prot. n.

ITV/III/14650/15797/MF in data 10.09.2013 ha rilasciato il



proprio consenso alla costruzione della linea sopra
descritta;

- che il tratto in comune di San Pietro di Feletto ricade
in zona soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del
D.Lgs n. 42/2004;

VISTO che la Commissione Provinciale Elettrodotti,
istituita presso il Settore Ecologia e Ambiente, nella
seduta in data 30.01.2014, considerato che l'istanza di
autorizzazione risulta regolarmente documentata e che il
progetto relativo non dà luogo ad osservazioni in linea
tecnica, con voto n. 02 ha espresso parere FAVOREVOLE
all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio del
tratto di linea elettrica a 20 kV in comune di San Pietro
di Feletto, subordinatamente all'osservanza da parte
dell'Ente istante delle norme e delle prescrizioni imposte
dagli Enti interessati e delle disposizioni vigenti in
materia di impianti elettrici;

VISTO che con nota prot. n. 14988/2014 in data 11.02.2014 è
stato richiesto il parere di cui all'art.146 del D.Lgs n.
42/2004 alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici;

PRESO ATTO che alla data odierna non risulta pervenuto il
suddetto parere e che sono trascorsi i termini di cui
all'articolo 146, commi 8 e 9, del D.Lgs n. 42/2004;

VISTO il R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle



disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici";

VISTA la L. 06.12.1962, n. 1643 e successive norme delegate di attuazione;

VISTO il D.P.R. 18.03.1965, n. 342;

VISTI la L. n. 382/1975 e il D.P.R. n. 616/1977;

VISTA la L. 28.06.1986, n. 339, recante le "Nuove norme per la disciplina per la costruzione e l'esercizio delle linee aeree esterne", ed il D.M. in data 21.03.1988 che approva il relativo regolamento di esecuzione;

VISTA la L. 22.02.2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";

VISTO il D.P.C.M. 08.07.2003 ed il D.M. 28.05.2008;

VISTO il Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004;

VISTO il D.P.C.M. 12.12.2005;

VISTA la L.R. 06.09.1991, n. 24;

VISTA la L.R. 30.06.1993, n. 27;

VISTA la L.R. 31.10.1994, n. 63;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11, articolo 89, comma 7;

VISTA la Circolare Regionale n. 15 in data 31.07.2001, paragrafo 10;

VISTA la L.R. 13.09.2001, n. 27, articolo 31;

VISTA la L.R. 07.11.2003, n. 27;

RICHIAMATA la normativa in materia di terre e rocce da



scavo di cui al D.Lgs.n. 152/2006, parte IV;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 ed il Regolamento di

Organizzazione della Provincia;

Attestata la legittimità, la regolarità e la correttezza

dell'azione amministrativa e la completezza

dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs

n. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione

Infrastrutture e Reti - Zona di Treviso è autorizzata a

costruire ed esercire il tratto di linea elettrica a 20 kV

in comune di San Pietro di Feletto come indicato in

premessa e secondo i piani progettuali di cui alla domanda

n. PLA TV 640 in data 22.08.2013, subordinatamente

all'osservanza da parte dell'Ente istante delle norme e

delle prescrizioni imposte dagli Enti interessati e delle

disposizioni vigenti in materia di impianti elettrici.

ART. 2 - Le opere e gli impianti relativi al tratto di

linea elettrica in comune di San Pietro di Feletto sono

autorizzate ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 e del DPCM

12.12.2005, per quanto concerne la compatibilità

paesaggistica, in quanto coerenti con gli obiettivi di

tutela di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 5

maggio 1998, n. 1505.

ART. 3 - La linea dovrà risultare costruita secondo le



modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata ed in conformità a quanto previsto dalla L. 28.06.1986, n. 339 e dal D.M. 21.03.1988 e dovrà essere collaudata secondo le procedure di cui alla L.R. n. 24/1991.

ART. 4 - L'autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti di terzi ed i provvedimenti di competenza di altri enti e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del T.U. 11.12.1933, n. 1775 e dell'articolo 8 della L.R. 6.09.1991, n. 24. In conseguenza, il richiedente viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi e gli eventuali danni causati dalla costruzione o dall'esercizio delle linee elettriche, sollevando l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

ART. 5 - Si richiama al rispetto della normativa in materia di terre e rocce da scavo citata in premessa.

ART. 6 - Il richiedente resta obbligato ad eseguire, anche durante l'esercizio della linea elettrica, tutte quelle opere nuove o modifiche che a norma di legge fossero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi



ed entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le
comminatorie di legge in caso di inadempienza.

ART. 7 - ENEL Distribuzione è esonerata dal prestare
deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti
dalla presente autorizzazione.

ART. 8 - Tutte le spese inerenti il presente decreto sono a
carico di ENEL Distribuzione.

ART. 9 - Il presente decreto va affisso all'albo di questa
Amministrazione ed a quello del Comune interessato.

Dott. Simone Busoni